



DELIBERA N. 33/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI FOGGIA TV SOCIETÀ
COOPERATIVA (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “FOGGIA TV”) PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA NELL’ ART. 44, COMMA 1,
D.LGS. 208/21 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP E CON L’ART. 13,
COMMA 3, D.M. 581/93, NELL’ART. 44, COMMA 4, D.LGS. 208/21 E
NELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. R), D.LGS. 208/21**

**(CONTESTAZIONE N. 14 ANNO 2025 DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI PUGLIA)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 13 maggio 2026;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020*”, in particolare l’articolo 3;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581, recante “*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”.

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera 333/09/CONS, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni Puglia*” che delega al Corecom Puglia l’esercizio della funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTA la legge regionale del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 14 dicembre 2022 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni stipulata tra l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ed il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Puglia in data 2 marzo 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e Contestazione

Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia mediante il monitoraggio della programmazione televisiva trasmessa sui servizi di media audiovisivi in ambito locale e, in particolare, delle comunicazioni commerciali audiovisive, è stata rilevata sul servizio di media audiovisivo in ambito locale denominato "Foggia TV" la trasmissione, dal giorno 5 al giorno 11 ottobre 2025, di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle disposizioni normative contenute negli artt. 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l'art. 3, comma 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, 44, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 20 e 3, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

In particolare, il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia ha accertato e contestato, in data 22 dicembre 2025, e notificato in data 23 dicembre 2025, a Foggia Tv Società cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Foggia TV" la violazione delle disposizioni normative sopra indicate, come meglio specificato nelle tabelle allegate all'atto di contestazione stesso.

**VIOLAZIONE DELL'ART. 44, COMMA 1, D.LGS. 208/21 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL'ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

Si riporta, di seguito, apposita tabella che riproduce la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive - spot pubblicitari e telepromozioni - non riconoscibili e distinguibili dal resto del contenuto editoriale, come prescritto dalle succitate norme nelle giornate di programmazione televisiva monitorate.

5 ottobre 2025	6 ottobre 2025	7 ottobre 2025	8 ottobre 2025	9 ottobre 2025	10 ottobre 2025	11 ottobre 2025
06:59:23	14:35:14	02:27:12	00:08:38	00:55:09	00:20:52	00:14:07
07:01:08	14:38:02	02:27:55	00:09:28	00:56:10	00:21:55	00:14:43
13:55:42	15:25:56	02:36:26	01:32:27	08:01:15	00:33:07	03:29:08
13:56:40	15:28:13	02:36:59	01:33:11	08:01:57	00:34:02	03:45:01*
14:00:11	19:27:20	02:40:44	01:41:43	08:56:13	09:32:42	08:11:20
14:02:52	19:27:50	02:44:25	01:42:13	08:57:15	09:33:42	08:12:02
14:50:52	20:09:13	03:09:01	01:46:00	09:55:06	11:04:15	12:39:27
14:55:40	20:09:45	03:12:12	01:49:40	09:56:05	11:05:16	12:55:20*



16:28:16	20:10:32	05:48:34	02:14:17	10:31:50	12:40:09	14:12:11
16:29:20	20:26:25*	05:49:04	02:17:28	10:32:33	12:41:02	14:12:54
17:42:38	21:38:48	06:30:27	07:59:40	13:04:30	13:11:02	14:13:41
17:43:42	21:39:31	06:29:58	08:00:29	13:04:58	13:12:15	14:15:40
21:50:52	21:52:22	07:12:44	08:17:31	13:09:51	13:23:27	14:25:38
21:53:09	21:56:02	07:27:37*	08:18:20	13:11:11	13:24:22	14:27:43
	22:20:38	13:40:09	11:01:59	13:39:31	13:40:23	15:19:04
	22:23:49	13:56:02*	11:02:43	13:55:25*	13:56:16*	15:21:02
	22:41:36	15:11:03	11:11:15	14:28:08	15:58:13	15:29:02
	22:57:26*	15:11:53	11:11:47	14:28:51	15:58:57	15:30:28
	22:57:27	17:27:04	11:15:32	14:51:41	16:34:32	16:26:26
	22:58:29	17:27:41	11:19:12	14:52:34	16:35:34	16:28:31
		20:21:14	11:43:49	15:22:34	19:59:12	16:29:29
		20:22:37*	11:47:00	15:23:47	19:59:41	16:32:15
		21:00:10	12:49:36	15:34:59	21:08:30	17:31:17
		21:01:00	12:50:26	15:35:54	21:09:35	17:32:12
		21:17:58	13:40:03	17:30:19	21:42:43	17:32:15
		21:18:48	13:55:56*	17:31:02	21:43:18	17:33:45
		23:50:46	13:55:56	18:27:03	22:00:30	18:15:09
		23:51:36	13:56:58	18:27:45	22:05:07	18:15:39
			15:05:06	20:55:16	22:35:54	20:34:11
			15:05:34	20:56:58	22:37:02	20:36:59
			15:10:27	22:15:01	22:40:39	21:24:54
			15:11:46	22:15:44		21:27:10
			20:13:35	23:25:44	23:39:55	22:44:02
			20:29:28*	23:26:26	23:41:00	22:44:46



			21:35:50 21:36:17	23:49:56 23:50:49		23:01:52 23:04:40
			21:41:10 21:42:30			23:52:34 23:54:51
			22:39:10 22:55:03*			
			22:55:04 22:56:05			

*Messaggio promozionale

A titolo esemplificativo il giorno 5 ottobre 2025, a partire dalle ore 06.59.23 circa è andato in onda un *break* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 6 ottobre 2025, a partire dalle ore 14:35:14 circa è andato in onda un *break* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 7 ottobre 2025, a partire dalle ore 02:27:12 circa è andato in onda uno *spot* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 8 ottobre 2025, a partire dalle ore 00:08:38 circa è andato in onda un *break* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 9 ottobre 2025, a partire dalle ore 00.55.09 circa è andato in onda uno *spot* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 10 ottobre 2025, a partire dalle ore 00:20:52 circa è andato in onda un *break* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione sullo schermo televisivo la scritta “*pubblicità*” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

A titolo esemplificativo il giorno 11 ottobre 2025, a partire dalle ore 00:14:07 circa è andato in onda uno *spot* pubblicitario, senza che sia presente in sovrimpressione

sullo schermo televisivo la scritta “pubblicità” nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario.

Inoltre, si evidenzia che nelle giornate di programmazione televisiva monitorate, dal 6 all’11 ottobre 2025, sono andate in onda, negli orari indicati nella tabella di cui sopra, telepromozioni prive della scritta “messaggio promozionale” per tutta la durata della loro trasmissione.

VIOLAZIONE DELL’ART. 44, COMMA 4, D.LGS. 208/21

Si riporta, di seguito, apposita tabella che riproduce l’avvenuta interruzione pubblicitaria dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti vietata dalla succitata norma di legge nelle giornate di programmazione televisiva monitorate.

data	inizio tg	fine tg	durata tg	inizio pubblicità	fine pubblicità	durata prima della pubblicità
06/10/2025	14:00:17	14:29:47	00:29:30	14:16:32	14:17:59	00:16:15
	17:01:18	17:30:47	00:29:29	17:17:32	17:19:00	00:16:14
	17:59:26	18:28:56	00:29:30	18:15:41	18:17:08	00:16:15
	20:29:27	20:58:57	00:29:30	20:45:25	20:46:52	00:15:58
	23:01:31	23:31:00	00:29:29	23:17:28	23:18:58	00:15:57
07/10/2025	07:32:11	08:01:40	00:29:29	07:48:10	07:49:35	00:15:59
	09:57:18	10:26:45	00:29:27	10:13:17	10:14:40	00:15:59
	13:59:56	14:24:25	00:24:29	14:19:43	14:21:11	00:19:47
	16:59:48	17:24:38	00:24:50	17:19:38	17:21:04	00:19:50
	18:00:08	18:24:57	00:24:49	18:19:57	18:21:25	00:19:49
	20:31:41	20:55:01	00:23:20	20:48:24	20:49:51	00:16:43
	22:57:09	23:22:25	00:25:16	23:15:48	23:17:14	00:18:39
08/10/2025	07:30:56	07:54:14	00:23:18	07:47:37	07:49:03	00:16:41
	09:58:52	10:22:09	00:23:17	10:15:32	10:16:58	00:16:40



	14:00:17	14:29:59	00:29:42	14:25:11	14:26:39	00:24:54
	17:00:16	17:29:58	00:29:42	17:25:10	17:26:37	00:24:54
	18:01:14	18:30:56	00:29:42	18:26:09	18:27:36	00:24:55
	20:32:33	21:02:04	00:29:31	20:57:36	20:58:53	00:25:03
	22:59:10	23:28:52	00:29:42	23:24:04	23:25:31	00:24:54
09/10/2025	07:29:06	07:58:48	00:29:42	07:54:00	07:55:28	00:24:54
	09:59:44	10:29:24	00:29:40	10:24:38	10:26:06	00:24:54
	13:59:55	14:25:44	00:25:49	14:20:46	14:22:14	00:20:51
	17:02:05	17:27:53	00:25:48	17:22:56	17:24:23	00:20:51
	17:58:48	18:24:36	00:25:48	18:19:39	18:21:06	00:20:51
	20:29:33	20:52:55	00:23:22	20:48:44	20:50:10	00:19:11
10/10/2025	07:30:08	07:58:33	00:28:25	07:49:17	07:50:44	00:19:09
	10:03:08	10:26:30	00:23:22	10:22:18	10:23:44	00:19:10
	14:00:17	14:34:42	00:34:25	14:28:31	14:29:58	00:28:14
	17:00:07	17:34:31	00:34:24	17:28:20	17:29:47	00:28:13
	18:00:24	18:34:45	00:34:21	18:28:38	18:30:05	00:28:14
	20:29:58	21:02:52	00:32:54	20:55:05	20:56:30	00:25:07
11/10/2025	07:36:02	08:08:59	00:32:57	08:01:11	08:02:37	00:25:09

A titolo esemplificativo, il giorno 6 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 14.00.17 alle ore 14.29.47, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 14.16.32 alle ore 14.17.59.

A titolo esemplificativo, il giorno 7 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 07.32.11 alle ore 08.01.40, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 07.48.10 alle ore 07.49.35.

A titolo esemplificativo, il giorno 8 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 07.30.56 alle ore 07.54.14, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 07.47.37 alle ore 07.49.03.

A titolo esemplificativo, il giorno 9 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 07.29.06 alle ore 07.58.48, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 07.54.00 alle ore 07.55.28.

A titolo esemplificativo, il giorno 10 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 07.30.08 alle ore 07.58.33, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 07.49.17 alle ore 07.50.44.

A titolo esemplificativo, il giorno 11 ottobre 2025, nel corso del notiziario televisivo trasmesso dalle ore 07.36.02 alle ore 08.08.59, il conduttore del notiziario stesso annuncia un *break* pubblicitario, poi, andato in onda dalle ore 08.01.11 alle ore 08.02.37.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3, COMMA 1, LETT. R), D.LGS. 208/21

Si riporta, di seguito, apposita tabella che riproduce l'avvenuto superamento del limite di affollamento pubblicitario prescritto dalla succitata norma di legge nelle giornate di programmazione televisiva monitorate.

	5 ottobre 2025	6 ottobre 2025	7 ottobre 2025	8 ottobre 2025	9 ottobre 2025	10 ottobre 2025	11 ottobre 2025
01:00				8%			
02:00			6,88%	5,19%			
03:00			6,63%				
07:00				8,86%	7,41%	8,69%	
09:00			7,52%		6,25%		
10:00	6,36%			6,30%		8,69%	
11:00				13,16%			
13:00	6,19%			5,16%	6,05%	5,75%	
14:00	10,19%	10,61%	6,08%		5,86%	6,61%	7,61%
15:00							5,30%
16:00			7,66%		5,25%		7,58%



17:00			7,36%	8,41%	11,22%	8,72%	
18:00				6,27%	6,61%	6,41%	
20:00	6,27%	5,80%	11,77%	7,97%	12,11%	8,08%	
21:00		10,66%		7,11%			
22:00		9%	6,27%		5,75%	9,25%	
23:00			6,16%	6,30%	5,83%		7,97%

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi datati 13 gennaio 2026, ha chiesto che il predetto Organismo regionale accertasse **“l’insussistenza delle violazioni contestate, ovvero la loro irrilevanza giuridica; in subordine, qualificare i fatti come di particolare tenuità”** e, al contempo, di **“trasmettere ad AGCOM una relazione istruttoria che valorizzi i suddetti profili, ai fini dell’eventuale applicazione del minimo editale o dell’archiviazione del procedimento”**.

A sostegno di quanto sopra sostenuto, la parte ha eccepito quanto segue.

Riguardo alla violazione dell’art. 44, comma 4, D.lgs. 208/2021, **“il telegiornale locale di Foggia TV è un prodotto editoriale realizzato integralmente in diretta, la cui durata effettiva non può essere rigidamente predeterminata, dipendendo da una pluralità di fattori non completamente controllabili ex ante, quali:**

- *quantità e tipologia delle notizie del giorno;*
- *durata effettiva dei servizi video, spesso completati poche ore prima della messa in onda;*
- *tempi di conduzione e lettura, fisiologicamente variabili.*

La programmazione del TG è strutturalmente impostata per una durata pari o superiore ai 30 minuti, in piena conformità alla normativa vigente.[....]

Le occasionali riduzioni di durata rilevate dal monitoraggio sono riconducibili a scostamenti minimi, talvolta inferiori al minuto, dovuti esclusivamente alle dinamiche della diretta.

La norma di cui all’art. 44, comma 4, D.lgs. 208/2021 fa espresso riferimento al “periodo programmato” e non impone una durata cronometrica immutabile del programma effettivamente trasmesso.

Sanzionare fluttuazioni temporali fisiologiche e non intenzionali equivarrebbe ad introdurre un criterio di responsabilità oggettiva non previsto dalla legge, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa”.

Riguardo alla violazione dell’art. 44, comma 1, D.lgs. 208/2021, [....] **“la contestazione si limita ad affermare la presunta mancata riconoscibilità delle comunicazioni commerciali senza specificare:**

- *quali elementi concreti abbiano generato confusione nel telespettatore;*
- *in quali circostanze lo stacco tra programma e pubblicità sarebbe risultato inidoneo;*
- *quale parametro tecnico sia stato utilizzato per valutare la non riconoscibilità.*

*In assenza di una puntuale e analitica motivazione, la contestazione si risolve in una **valutazione meramente assertiva**, inidonea a fondare responsabilità amministrativa ai sensi della L. 689/1981. [...]*

In ogni caso, gli spazi pubblicitari trasmessi da Foggia TV:

- *sono preceduti da **stacchetti di separazione**;*
- *presentano caratteristiche grafiche, sonore e narrative inequivocabilmente commerciali;*
- *non risultano mai inseriti all'interno di contenuti informativi o editoriali.*

Non si è mai verificata alcuna commistione idonea a trarre in inganno il telespettatore medio, né è stato arrecato pregiudizio alla chiarezza dell'informazione".

Riguardo alla violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), D.lgs. 208/2021, [...] “gli sforamenti rilevati:

- *risultano **limitati sotto il profilo percentuale**;*
- *non presentano carattere **strutturale o sistematico**;*
- *non incidono sulla natura comunitaria dell'emittente né sulla complessiva fisionomia della programmazione.*

Non vi è stata alcuna trasformazione della linea editoriale in senso commerciale.

[...]

*Gli scostamenti oggetto di contestazione sono stati determinati da un **malfunzionamento tecnico del precedente sistema di play-out**, che ha consentito l'inserimento automatico di spazi pubblicitari aggiuntivi **senza adeguata segnalazione all'operatore addetto alla programmazione**, rendendo di fatto non percepibile in tempo reale il superamento dei limiti orari.*

*Non appena rilevata l'anomalia, la Foggia TV – Società Cooperativa ha adottato **tutte le misure diligenti e tempestive esigibili**, e in particolare:*

- *ha segnalato immediatamente il problema al fornitore del sistema allora in uso;*
- *ha richiesto con urgenza una soluzione tecnica definitiva;*
- *ha proceduto, in via prudenziale e strutturale, alla **sostituzione integrale dell'intero sistema di play-out**, sostenendo un rilevante costo economico, nonostante la propria natura non profit.*

*Il nuovo sistema di play-out è stato **installato, configurato, collaudato e messo in esercizio in data 29/12/2025**, come da **certificazione di installazione e collaudo rilasciata dalla società fornitrice Euro Video System di Edi Borgo & C. s.a.s.**, che si allega alla presente memoria sub **Allegato 1**.*

*La suddetta certificazione attesta che il nuovo sistema è stato progettato e configurato anche al fine di **rafforzare i processi di controllo e prevenzione di eventuali anomalie tecniche nella gestione della messa in onda**, inclusa la corretta pianificazione degli spazi pubblicitari nel rispetto dei limiti normativi vigenti.*

Tale intervento dimostra in modo inequivoco:

- *l'assenza di dolo o colpa;*
- *la massima diligenza operativa;*
- *la volontà dell'emittente di **eliminare in via definitiva** ogni possibile causa tecnica delle anomalie riscontrate. [...]*

La pubblicità rappresenta per Foggia TV una voce del tutto marginale, insufficiente persino a coprire i costi di gestione.

I bilanci sociali, costantemente in perdita, escludono radicalmente l'esistenza di un vantaggio economico derivante dagli scostamenti contestati.

*Difetta pertanto l'elemento dell'**offensività della condotta**, con conseguente applicabilità dei principi di **tenuità del fatto e proporzionalità della sanzione**.*

Infine, la parte ha evidenziato che “FOGGIA TV è una emittente: a carattere comunitario; senza fini di lucro; operante in un territorio complesso e privo di grandi operatori informativi.

*L'irrogazione di sanzioni elevate determinerebbe un effetto **gravemente sproporzionato**, tale da compromettere la sopravvivenza dell'emittente e, con essa, il diritto all'informazione locale della collettività”.*

2. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, il succitato Organismo regionale ha proposto a questa Autorità l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della predetta società.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta meritevole di accoglimento.

Riguardo alla violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP è indubbio che il fornitore del servizio di media audiovisivo “Foggia TV” abbia trasmesso spot pubblicitari e telepromozioni prive, rispettivamente, delle scritte “*pubblicità*” e “*messaggio promozionale*” nel corso e per tutta la durata della loro trasmissione, tali da rendere le predette comunicazioni commerciali non riconoscibili e non distinguibili dal resto del contenuto editoriale.

In particolare, in riferimento alle eccezioni sollevate dalla parte, si osserva quanto segue.

L'atto di contestazione sopra menzionato, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 410/14/CONS, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, contiene tutti gli elementi che concorrono all'identificazione della condotta tenuta dal fornitore del servizio di media audiovisivo Foggia TV e, quindi, alla rilevanza dell'atto stesso sul piano giuridico.

L'eccezione di parte in ordine alla mancata indicazione nell'atto di contestazione delle circostanze in cui “*lo stacco tra programma e pubblicità sarebbe risultato inidoneo*”, risulta, del tutto, inconfidente, in quanto, oltre ad esporre i fatti – “*in tutte le giornate monitorate dal 5 all'11 ottobre c.a., nelle ore indicate di cui alla tabella allegata “Pubblicità non riconoscibile*”, ai sensi del citato art. 5, comma 2 del “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, l'atto di contestazione in esame, infatti, rimanda ad una specifica tabella allegata che contiene, analiticamente, l'indicazione delle giornate e degli orari di messa in onda degli spot pubblicitari e delle telepromozioni riscontrate prive dei mezzi di evidente percezione ottici.

Inoltre, riguardo all'eccezione di parte in ordine alla mancata indicazione nell'atto di contestazione di quali siano stati gli "*elementi concreti*" atti a generare "*confusione nel telespettatore*" e, infine, "*quale parametro tecnico sia stato utilizzato per valutare la non riconoscibilità*", considerato che il carattere riconoscibile o meno di una comunicazione commerciale non può che dipendere, esclusivamente, in punto di fatto dalla presenza o meno delle dovute scritte nel corso e per tutta la durata della loro trasmissione, così come prescritto, in particolare, dall'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, si ritiene che l'obbligo di motivazione da parte del Comitato regionale per le comunicazioni sia stato assolto, in quanto, nel ricorrere nell'atto di contestazione a espressioni, quali "*Pubblicità non riconoscibile*" e "*ha trasmesso comunicazioni commerciali non riconoscibili*", ha finito per identificare, inevitabilmente, nell'assenza delle dovute scritte sullo schermo televisivo nel corso della messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, gli "*elementi concreti*" atti a generare "*confusione nel telespettatore*" e il "*parametro tecnico [...] utilizzato per valutare la non riconoscibilità*".

A sostegno della validità delle indicate considerazioni si evidenzia che la redazione dell'atto di contestazione nei termini sopra prospettati non ha impedito in concreto l'esercizio del diritto di difesa né ha pregiudicato il diritto di contraddittorio della parte, avendo avuto questa a disposizione tutti gli elementi in punto di fatto e di diritto sufficienti e necessari a presentare scritti difensivi, come poi avvenuto, ed eventualmente a richiedere apposita audizione.

In conclusione, alla luce degli atti e dei fatti sopramenzionati, non si è impedito, pertanto, il corretto fluire dell'istruttoria, la completa valutazione degli elementi di fatto e di diritto ad opera del soggetto destinatario dell'atto di contestazione.

Riguardo alla valutazione in ordine alla riconoscibilità e distinzione delle telepromozioni, come sopra evidenziato, nel corso della trasmissione delle stesse non risultano essere presenti i mezzi di evidente percezione necessari a marcare un'adeguata discontinuità tra i messaggi promozionali e il contenuto editoriale e, quindi, tali da scongiurare qualunque forma di confusione tra i due eventi.

Tanto premesso, oltre alla specifica contestazione della violazione dell'art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP per la mancata riconoscibilità degli spot pubblicitari, pur prospettandosi un rapporto di *genus ad speciem* fra pubblicità televisiva e telepromozione e, quindi, la soggezione della telepromozione alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità al pari dello spot pubblicitario, tuttavia l'obbligo di rendere riconoscibile e distinguibile dal resto della programmazione televisiva la telepromozione "*mediante la scritta messaggio promozionale*" per tutta la sua durata è prescritto dalla specifica disposizione contenuta nell'art. 13, comma 3 del Decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993 recante "*Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico*".

In tema di infrazioni amministrative, l'obbligo della contestazione della violazione, prescritto dall'art. 14 della l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi, come nella vicenda in esame, osservato pure in

presenza, nel relativo provvedimento di omissioni circa l'individuazione della norma di legge applicabile, poi, emendati con l'ordinanza-ingiunzione emessa per gli stessi fatti oggetto di contestazione, ove non risulti che le omissioni medesime abbiano in concreto implicato un pregiudizio del suddetto diritto di difesa dell'intimato, in relazione alle facoltà accordategli dall'art. 18 della succitata legge, ossia in ordine alla richiesta di essere ascoltato e alla produzione di scritti difensivi prima dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione medesima. (Cass. civ., sez. I, 23 gennaio 1990 n. 352, Cass. civ. sez. I, 18 luglio 1997, n. 6621, Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2006 n. 7123)

In altri termini, in tema di irrogazione di sanzioni amministrative l'applicazione di norme ulteriori rispetto a quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento, circostanza non ricorrente nella vicenda in esame (Cass. civ. 07 settembre 2021, n. 24082)

Ora, a sostegno della legittimità del presente procedimento sanzionatorio risulta pienamente osservato, quale presidio di garanzia del trasgressore, il principio primario elaborato in materia di procedimenti sanzionatori di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli sanzionati, che si riferisce, appunto, al quadro fattuale ed agli elementi costitutivi dell'illecito che valgano a identificare la condotta con riferimento alla quale si procede.

Premesso, infatti, che nella fase di avvio del procedimento e, quindi, della contestazione degli addebiti, sono stati identificati dall'Organismo regionale i profili della condotta accertata e contestata, tanto da consentire alla parte di poter proficuamente partecipare all'istruttoria, esercitando le proprie prerogative difensive attraverso la presentazione di scritti difensivi e la partecipazione ad apposita audizione, le modifiche arrecate, in sede di ordinanza-ingiunzione, rispetto a quanto riportato nell'atto di contestazione, comunque, si riferiscono alle medesime fattispecie comportamentali già segnalate in sede di contestazione degli addebiti, inerendo tali modifiche unicamente al relativo quadro normativo.

In conclusione, rilevato, pertanto, che risultano del tutto soddisfatte le esigenze istruttorie, ossia che l'atto di contestazione ha indicato gli elementi essenziali all'individuazione della condotta tenuta dalla parte e che la parte ha potuto, così, esercitare il proprio diritto di difesa, il vincolo discendente dalle medesime, in sede di ordinanza-ingiunzione, non si è tradotto in un mutamento della natura intrinseca delle violazioni contestate, bensì esclusivamente nella modifica parziale del relativo quadro normativo di riferimento in ossequio al principio della corrispondenza tra contestazione e deliberazione finale.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, è indubbia l'avvenuta interruzione pubblicitaria dei notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti.

L'eccezione di parte, secondo cui *“la norma di cui all'art. 44, comma 4, D.lgs. 208/2021 fa espresso riferimento al **“periodo programmato” e non impone una durata***



cronometrica immutabile del programma effettivamente trasmesso” non può essere accolta.

La *ratio* della norma violata è quella di assicurare la continuità della fruizione della programmazione televisiva attraverso la compressione del tempo da dedicare agli spazi pubblicitari a garanzia e protezione degli interessi della categoria dei telespettatori.

A tutela degli interessi dei telespettatori, ai sensi dell’art. 4, comma 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, il calcolo della durata del programma è effettuato, in modo rigoroso, secondo il criterio del tempo lordo, come definito all’art. 1, comma 1, lettera i) del medesimo regolamento, ovvero come “*criterio di calcolo della durata del programma radiotelevisivo comprensivo del tempo dedicato alle interruzioni pubblicitarie*”.

La quantificazione del tempo massimo in cui è consentita la messa in onda di comunicazioni commerciali audiovisive è mirata, pertanto, a calcolare il tempo occupato globalmente dalle medesime, quale irradiazione temporale idonea ad interrompere la trasmissione della programmazione televisiva e, dunque, ammessa solo se limitata temporalmente.

Tale modalità attuativa è conforme, del resto, ai principi di matrice comunitaria, *in primis*, oltre che di rango costituzionale, in quanto coniuga in modo efficace l’interesse del telespettatore alla fruizione di un programma non eccessivamente frazionato da elementi allo stesso estranei, quali i messaggi pubblicitari, oltre che quello della tutela dei prodotti televisivi, il cui contenuto non viene sminuito da una eccessiva frammentazione della messa in onda, con quello della libera prestazione dei servizi.

Tanto premesso il c.d. “*periodo programmato*”, ai sensi dell’art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, non può che essere considerato un parametro oggettivo che, nel definire lo spazio temporale entro cui devono essere rispettati precisi vincoli di legge, non rende possibile invocare anche se pur lievi sforamenti come scusante.

Quanto, poi, all’invocato carattere non intenzionale delle “*fluttuazioni temporali fisiologiche*”, si osserva che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie. (Cfr. Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228, Cass. 16 febbraio 2016, n. 2956, Cass. 15 gennaio 2018, n. 720, Cass. 31 luglio 2018, n. 20219, Cass. 4 novembre 2019, n. 28287 e Cass. 6 novembre 2019, n. 9289)

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla parte non rileva ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell’illecito commesso, ai fini dell’accertamento della concreta idoneità della

condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in violazione della succitata norma, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse alla normativa vigente in materia di riconoscibilità rispetto al resto del contenuto editoriale, dalla documentazione versata in atti è emerso che Foggia Tv Società cooperativa non abbia addotto alcuna prova che quegli eventi siano stati causati da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idonei a determinare, così, in quella la convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Riguardo alla violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. r), D.lgs. 208/2021, è indubbio che sul servizio di media audiovisivo Foggia TV siano andate in onda comunicazioni commerciali audiovisive in misura rilevante eccedenti il limite di affollamento pubblicitario prescritto.

In riferimento all'eccezione sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa - *Gli scostamenti oggetto di contestazione sono stati determinati da un malfunzionamento tecnico del precedente sistema di play-out, che ha consentito l'inserimento automatico di spazi pubblicitari aggiuntivi senza adeguata segnalazione all'operatore addetto alla programmazione, rendendo di fatto non percepibile in tempo reale il superamento dei limiti orari.* -, causa dell'avvenuta infrazione asseritamente non imputabile alla predetta società, si ribadisce che per le violazioni assistite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e la volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma - art. 3 della legge n. 689/81 - pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa per errore incolpevole o inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, non fornita nel caso di specie.

Nella vicenda in esame, quanto eccepito dalla parte non rileva ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio in quanto, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle norme prescritte, dovendo escludersi, così, ogni valutazione in ordine all'assenza di intenzionalità.

In concreto, premesso che sulla parte stessa grava, sempre, una responsabilità di controllo del contenuto dei programmi televisivi trasmessi, compresa la trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive e di verifica della conformità delle stesse

alla normativa vigente in materia di riconoscibilità rispetto al resto del contenuto editoriale, dalla documentazione versata in atti è emerso che Foggia Tv Società cooperativa non abbia addotto alcuna prova che quegli eventi siano stati causati da un elemento positivo estraneo alla parte stessa idonei a determinare, così, in quella convinzione della liceità della sua condotta o comunque che abbia adottato, diligentemente, tutte le misure possibili atte a impedire la violazione della disposizione normativa oggetto di contestazione.

Come già precisato, in capo alla parte grava una presunzione relativa di colpevolezza, che essa ha l'onere di superare apportando deduzioni e prove atte a dimostrare la propria estraneità ai fatti o l'impossibilità di evitarli tramite un diligente espletamento dei compiti connessi all'esercizio dell'attività radiotelevisiva.

Tale prova non risulta essere stata addotta nella vicenda in esame, in quanto la parte non solo non ha dimostrato l'esistenza dell'invocato fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo a escludere una sua colpevolezza, come sopra evidenziato, ma soprattutto non ha provato di aver adottato tutte quelle misure tanto preventive quanto correttive, secondo la regola del "*principiis obsta*", confacenti, cioè, a quel tipo di programmazione televisiva e, quindi, efficaci a impedire la commissione dell'illecito.

Ne consegue che, in assenza di prove idonee a superare la presunzione di colpa, gli eventi riportati in sede di esercizio del diritto di difesa sono dipesi, in realtà, dall'adozione e dall'attuazione di un modello di organizzazione, di gestione e di controllo aziendale, riferito alla messa in onda delle comunicazioni commerciali audiovisive, dimostratosi non idoneo a prevenire l'eventuale commissione dell'illecito.

In altri termini, nella vicenda in esame, non si è dimostrata l'assoluta impossibilità della parte a non osservare la prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, in quanto collegata a eventi sfuggiti al dominio finalistico della medesima e non prevenibili nonostante l'adozione di opportune cautele.

Ciò che si è rilevato non è stato altro che la difficoltà comunque prevedibile, evitabile e, quindi, imputabile al fornitore del servizio di media audiovisivo a porre in essere la condotta richiesta dalla norma succitata, in quanto causata dall'attuazione di un modello di auto-organizzazione, di auto-gestione e di auto-controllo che, in relazione al tipo di attività svolta, alla natura e alla dimensione dell'organizzazione stessa, di fatto, non ha previsto l'adozione di misure preventive e correttive, sufficienti a garantire la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive nel rispetto della normativa di settore e, comunque, a fronteggiare e, poi, a eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In conclusione, alla luce dei fatti esposti dalla parte, non risulta provato in atti che gli eventi, ossia il fatto che "*gli scostamenti oggetto di contestazione sono stati determinati da un **malfunzionamento tecnico del precedente sistema di play-out**, che ha consentito l'inserimento automatico di spazi pubblicitari aggiuntivi **senza adeguata segnalazione all'operatore addetto alla programmazione**, rendendo di fatto non percepibile in tempo reale il superamento dei limiti orari*", non potessero, comunque, essere fronteggiate tramite il ricorso *ex ante* a ulteriori misure organizzative/gestionali,

da valutarsi in concreto, sufficienti ad assicurare la regolare trasmissione delle comunicazioni commerciali audiovisive.

Riguardo, infine, al “*carattere occasionale e marginale degli scostamenti*” eccepito dalla parte, in realtà, ai fini dell’accertamento e della contestazione della suddetta norma rileva il comportamento tenuto da Foggia Tv Società cooperativa caratterizzato da numerosi eventi violativi nell’arco di sette giornate di programmazione televisiva monitorata.

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21, “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale.*”

Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali [...];

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, “*la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, il fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario è tenuto “*a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 3, commi 1 e 2, Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP, “*la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall’Autorità con apposito provvedimento. Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 13, comma 3 del d.m. 581/93, “*le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta “messaggio promozionale” per tutta la loro durata*”;

RITENUTA, pertanto, la menzionata condotta tenuta da Foggia TV Società cooperativa fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Foggia TV”

nel corso della trasmissione della programmazione televisiva sopra menzionata in violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e con l'art. 13, comma 3, d.m. 581/93, nell'art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21 e nell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni normative succitate, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento illecito posto in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo sopra menzionato deve ritenersi di media entità in considerazione della rilevazione di numerosi episodi di violazione delle succitate disposizioni normative nel corso di sette giornate di programmazione televisiva, tale da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

Riguardo alla violazione dell'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e con l'art. 13, comma 3, d.m. 581/93, l'assenza di segnalazioni grafiche atte a segnalare la natura pubblicitaria e promozionale di dette comunicazioni commerciali ha rafforzato la "pericolosità" del messaggio pubblicitario, in quanto ha attenuato le difese del telespettatore che non percepisce in modo immediato lo scopo commerciale delle medesime.

Riguardo alla violazione dell'art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21, la messa in onda di interruzioni pubblicitarie nel numero sopra riportato nel corso della trasmissione di notiziari televisivi aventi una durata lorda non superiore a trenta minuti ha minato l'aspettativa dei telespettatori a fruire di programmi televisivi il più possibile integri.

Riguardo, infine, alla violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21, si è verificata la trasmissione di comunicazioni commerciali audiovisive in misura eccedente in modo rilevante il limite prescritto con conseguenti indebiti vantaggi economici a favore del fornitore del servizio di media audiovisivo.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Dalla documentazione trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Puglia risulta che la parte abbia documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento in tal senso limitatamente all'infrazione, di cui all'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21.

C. Personalità dell'agente

Foggia TV Società cooperativa, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto, pari al minimo edittale. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 233.295 e un bilancio in perdita.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sette giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice, ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

a Foggia TV Società Cooperativa, codice fiscale 04248130710, con sede legale in Foggia (FG) alla via Antonio Gramsci n. 73/B, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Foggia TV" di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa, di cui all'art. 44, comma 1, d.lgs. 208/21 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 dell'Allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP e con l'art. 13, comma 3, d.m. 581/93,

all'art. 44, comma 4, d.lgs. 208/21 e all'art. 3, comma 1, lett. r), d.lgs. 208/21 nei termini descritti in motivazione.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il codice IBAN: IT60I0100003245BE00000003ID per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo 10, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 33/26/CSP*".

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 33/26/CSP*";

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 maggio 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella